



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

del 02/03/2010

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Ricorso ad istanza della Coop. Kismet + 3 per annullamento esclusione dalla gara per servizio gestione "Cittadella degli Artisti". Costituzione in giudizio e incarico a legale.

L'anno duemiladieci, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la determinazione dirigenziale n. 14 adottata in data 11.02.2010 del Dirigente del Settore AA.GG. per la costituzione dell'Ente (con patrocinio dell'Avv. Carlo Tangari) nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari dalla Coop. Kismet a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Augusto Masiello, in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I., e dalla Soc. Coop. Occupazione e Solidarietà c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della Ati Fantarca – Gea Fondazione Valente;

Rilevato che la competenza del Dirigente del Settore AA.GG. trova fondamento nella deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007 che individua i dirigenti per l'assunzione dei provvedimenti di costituzione in giudizio dell'Ente, riservando al Sindaco la individuazione del legale cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista incaricato ed il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente;

Atteso che:

- La Corte Suprema di Cassazione, sia con la sentenza n. 19380 in data 17.12.2003 (Sezione Tributaria), che con la sentenza n. 13710 del 27.06.2005 (Sezioni Unite), in senso conforme si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3452 in data 09.06.2006 (Sezione 6^a), ha chiarito che la competenza ad autorizzare o resistere alle liti è in capo al Dirigente solo in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso;

- In assenza di previsione statutaria si ritiene che sia la Giunta Comunale che, nella sua attività di collaborazione con il Sindaco ex art. 48 del T.U. EE.LL., nel prendere atto di quanto disposto dal Dirigente, o discostandosene motivatamente, dovrà procedere alla nomina dell'avvocato in assenza di elementi di oggettività (norme statutarie o regolamentari) che conseguino al Dirigente detta competenza;

Visto lo Statuto Comunale che, fra i compiti assegnati ai Dirigenti dall'art. 78, non prevede l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, né tale previsione è contenuta nell'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 1025 in data 30.11.1998;

Vista la sentenza n. 6399 emessa dalla 5^a Sezione del Consiglio di Stato in data 26.10.2006, la quale ha esplicitato il principio che la deliberazione giuntale di autorizzazione alle liti rappresenta una condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e, pertanto, può intervenire anche nel corso del processo, ma sempre prima che la causa passi in decisione con effetto sanante delle eventuali irregolarità in precedenza verificatesi.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, e dal Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di prendere atto della richiamata determinazione dirigenziale dell'U.A. Affari Legali n. 14 in data 11.02.2009 e, conseguentemente, confermare la costituzione in giudizio dell'Ente (con patrocinio dell'Avv. Carlo Tangari) dinanzi al TAR Puglia – Bari nel giudizio instaurato dalla coop. Kismet in proprio e in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. con la coop. sociale Koinos, la società coop. sociale Occupazione e Solidarietà, la costituenda Ati Kismet-Cooperativa, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) Di prevedere un acconto di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali) in favore del professionista incaricato, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 106 del 07.03.2002, che la Ragioneria erogherà su comunicazione del responsabile del procedimento, una volta formalizzato l'incarico.
- 4) Di imputare la spesa di € 780,00 al Cap. 14860 del bilancio 2010, dando atto del rispetto del limite mensile di 3/12.
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.